

La pratica della dote a Crema e nel Cremasco nel XV secolo

dagli atti del notaio Matteo Bravio il Vecchio

Lo studio relativo a dote e matrimonio nel Basso Medioevo nel contesto del territorio cremasco, esaminato attraverso le carte del notaio Bravio il Vecchio, ha avuto lo scopo riportare alla luce, direttamente dai documenti, il reale comportamento dei cremaschi del Basso Medioevo in merito alla dote. Dall'analisi delle carte del notaio cremasco emerge chiaramente come la vivacità già storicamente dimostrata da Crema in ambito sia politico che economico risulti attestata anche in merito alle politiche familiari rivelando da parte dei cremaschi una posizione di notevole apertura nei confronti della donna: se consideriamo che nel Basso Medioevo dai vari istituti dei governi cittadini è stata fissata una serie di norme volta a ridurre drasticamente i diritti ereditari e dotali delle donne, è notevolmente interessante osservare come al contrario Crema fosse così attenta alla tutela muliebre.

Introduzione

Oggetto del mio lavoro è stato lo studio relativo a *dote e matrimonio* nel Basso Medioevo, nel contesto del territorio cremasco esaminato attraverso le carte del notaio Matteo Bravio il Vecchio.

Ho scelto questo argomento perché gli studi finora svolti si sono basati essenzialmente sulle fonti normative e in misura minore hanno esaminato la documentazione dell'applicazione pratica delle norme. Il mio scopo era, dunque, quello di riportare alla luce, direttamente dai documenti, il reale comportamento dei cremaschi del Basso Medioevo in merito alla dote, ossia a quella porzione di beni "portata" dalla sposa in occasione delle nozze per contribuire al matrimonio, un fenomeno di costume, e non solo, che trova le sue origini nell'antichità, protraendo la sua esistenza, seppur con diverse e progressive modificazioni relative alla sua entità economica e importanza sociale, fino ai tempi a noi contemporanei.

L'ambito specifico del territorio cremasco risulta particolarmente interessante perché gli studi già effettuati sulle doti riguardano tutti grandi città come Firenze o Bologna: non era ancora stato analizzato il caso di un piccolo centro come Crema, un *castrum* peraltro dotato di notevole autonomia e caratterizzato da un'economia a metà tra campagna e città, incline ad accogliere al suo interno comunità di fatto percepite come forestiere, come quella ebraica che proprio nel Basso Medioevo vive a Crema un periodo di notevole sviluppo.

La scelta del notaio Matteo Bravio il Vecchio ha, inoltre, consentito di disporre di una notevole quantità di carte, motivo per il quale ho ritenuto opportuno delimitare l'analisi agli anni della sua attività compresi tra il 1475 e il 1495. Ho potuto, così, esaminare molti documenti, operando poi una scelta di quelli da me ritenuti più interessanti o particolarmente esplicativi in merito alla questione in oggetto, riscontrando da parte dei cremaschi una posizione di notevole apertura nei confronti della donna: se consideriamo che nel Basso Medioevo dai vari istituti dei governi cittadini è stata fissata una serie di norme volta a ridurre drasticamente i diritti ereditari e dotali delle donne, è notevolmente interessante osservare come al contrario Crema fosse così attenta alla tutela muliebre. In moltissimi documenti, indipendentemente dal livello sociale dei contraenti o dall'entità del donativo, risulta dichiarato l'impegno del ricevente alla *restitutio dotis* o la garanzia alla sposa tramite un'ipoteca sui beni del marito. Non si trattava di dichiarazioni puramente formali, perché molte carte attestano la reale attuazione di quanto in quasi tutti i documenti venisse dichiarato. Aspetto molto interessante è, inoltre, il fatto che la garanzia alla moglie sui beni del marito fosse a tal punto diffusa sul territorio cremasco che il notaio Bravio il Vecchio spesso la dichiara senza ricorrere alla formula di investitura per esteso, come di fatto avrebbe dovuto fare per precisare e distinguere la natura della transazione.

Dall'analisi delle carte del notaio cremasco emerge, dunque, chiaramente come la vivacità già storicamente dimostrata da Crema in ambito sia politico che economico risulti attestata anche in merito alle politiche familiari.

1 – Dinamiche storico-politiche che hanno influenzato la prassi dotale a Crema nel Quattrocento

I primi secoli della storia documentata di Crema, XII e XIII, sono caratterizzati dalla lotta e dalla rivalità della cittadina con Cremona¹, che temeva – sentendosene minacciata – la notevole autonomia e vitalità del *castrum*². È proprio in questo arco temporale che possiamo collocare l'evoluzione istituzionale di Crema, "più tipica dei comuni cittadini che non dei semplici *castra*"³, ed è per questo che parliamo di passaggio da *castrum* a città⁴.

A partire dal XIV secolo si afferma sul territorio cremasco l'avvento del dominio milanese di Azzone Visconti⁵: fu un momento decisivo per la cittadina che si trovò a perdere la libertà municipale tanto coraggiosamente e tenacemente difesa nel passato e, soprattutto, all'epoca del

Barbarossa. Lo stesso anno in cui la conquistò, Azzone Visconti stipulò un trattato con Cremona che prevedeva l'annessione di Crema al distretto cremonese. Tale annessione forzata, fortunatamente per Crema, ebbe comunque breve durata terminando nel 1338 con la conquista della stessa Cremona da parte del duca di Milano⁶.

La situazione della cittadina era, comunque, destinata a portare i cremaschi nuovamente al centro di conflitti. Il XV è stato, infatti, un secolo indubbiamente denso di contese e rivendicazioni per il territorio cremasco, soggetto alle vicende belliche e agli scontri tra le truppe veneziane e quelle milanesi per aggiudicarsi il predominio nella parte orientale della Lombardia⁷.

Nella prima metà del Quattrocento, le truppe di Francesco Sforza al servizio del Duca di Milano cercavano, infatti, di impedire agli uomini del Carmagnola al servizio dei veneziani di occupare quella zona. Nel 1431 vi furono delle battaglie nel territorio di Cremona e nel 1432 le truppe veneziane occuparono, nei pressi di Crema, sia Romanengo che Soncino. Il 1432 fu anche l'anno in cui venne ratificato il contratto di fidanzamento tra Francesco Sforza e la figlia di Filippo Maria Visconti, in base al quale le terre di Cremona venivano cedute allo Sforza sotto forma di dote⁸. Il Duca di Milano, infatti, per poter mantenere il condottiero sotto il proprio controllo, gli offrì in sposa la propria figlia, Bianca Maria, quando lei aveva ancora solo cinque anni. Lo Sforza accettò la proposta matrimoniale, probabilmente attirato proprio dall'anticipo, pattuito con il Duca, di quella dote che prevedeva insieme alle terre di Cremona anche Castellazzo e Bosco Frugarolo. Cremona, precedentemente in mano ai Visconti, passò dunque a Francesco Sforza appunto come dote della moglie Bianca Maria Visconti, incarnando un chiaro esempio di strategia matrimoniale finalizzata ad accordi politici⁹. D'altra parte, non era certo una novità per il territorio cremonese l'assegnazione in dote di intere città per stipulare accordi matrimoniali dall'elevata valenza politica: Isola Dovarese, ad esempio, entrò nell'orbita mantovana, quando Anna Dovara, discendente di Buoso¹⁰, la portò in dote nel 1322 al novello marito Filippino Gonzaga¹¹.

Tornando al contesto cremasco, nel settembre del 1445 il Duca di Milano, Filippo Maria, inviò a Crema delle milizie, imponendo alla città pesanti tributi: i cremaschi, in quella circostanza, furono anche responsabili della sussistenza dei soldati e del loro alloggio. Tali condizioni, connesse appunto alla presenza di soldati sul territorio, ebbero delle inevitabili ripercussioni, sia economiche che sociali, sulle abitudini dei cittadini: le milizie distrussero, infatti, molte case e depredarono vari beni e prodotti agricoli, facendo così dilagare la miseria. Inoltre, dal 1447, ossia da quando ebbe fine la dominazione dei Visconti, con la morte di Filippo Maria ultimo Duca della casata, la città di Crema si trovò al centro di varie dispute causate dagli interessi politici ed economici di Milano – sotto il governo prima della Repubblica Ambrosiana e poi di Francesco Sforza – e di Venezia fino al definitivo dominio di quest'ultima, in base a quanto sancito dalla pace di Lodi del 1454¹².

In un tale clima di precarietà dato dai numerosi conflitti e dalle evidenti perdite economiche devono, dunque, essersi sviluppate le dinamiche che hanno influenzato le politiche matrimoniali di cui si registra effettivamente – in questa prima metà del secolo – un sensibile calo, unito ad un abbassamento dell'importo delle doti¹³.

Nella seconda metà del Quattrocento, invece, la prassi dotale connessa alle strategie matrimoniali, registrò nel Cremasco, un incremento dovuto evidentemente alla nuova condizione di stabilità garantita al territorio dalla dominazione veneta, appunto più stabile rispetto a quella milanese. Nel 1449, infatti, quando i cremaschi passarono sotto il dominio di Venezia¹⁴, ai vertici della società cittadina andò via via definendosi un'aristocrazia che, seppure nel rispetto dei dettami della città dominatrice, governava di fatto il territorio in sostanziale autonomia: tale nuova condizione, alleggerita dunque dai continui scontri e dalle spese ad essi connesse, deve sicuramente aver incentivato un aumento nel territorio *in primis* dei vincoli matrimoniali e, quindi, della pratica dotale che divenne, soprattutto, più costante nel successivo corso degli anni¹⁵.

Da considerare, infine, in merito alle dinamiche che hanno influenzato le politiche matrimoniali

è, senz'altro, il peso avuto dal fenomeno della peste, nella cui contingenza si sono rilevati discreti sforzi da parte della classe dirigente per limitare gli inevitabili danni, a partire dall'emanazione di provvedimenti volti a prevenire il contagio¹⁶. Dal momento che alla precarietà portata dalla guerra e dalla miseria, nei mesi estivi si andava sommando anche la minaccia delle epidemie, in tali periodi si poteva verificare un sensibile calo delle unioni e allo stesso modo è rilevabile come dopo un significativo risanamento del territorio venisse regolarmente registrato un aumento dei matrimoni¹⁷. Tuttavia, in realtà, è bene distinguere in questo caso *dote* da *matrimonio*: si deve, infatti, tener presente che per quanto la prima fosse un'istituzione ovviamente legata al matrimonio, la prassi di elargire doni dotali o di rogare carte che ne ufficializzassero l'avvenuto o il futuro pagamento non è necessariamente legata all'effettiva celebrazione delle nozze: la dote poteva, infatti, venir donata quando gli sposi erano ancora bambini e il fenomeno della peste, potenzialmente influente nelle dinamiche matrimoniali, non risulta di fatto altrettanto incisivo e determinante per la stipulazione delle carte dotali.

2 – Dinamiche sociali che hanno influenzato la prassi dotale a Crema nel Quattrocento. Il caso della comunità ebraica.

Riguardo alla prassi dotale nel territorio cremasco, disponiamo di moltissime testimonianze documentali che ne attestano la consuetudine, anzi il diritto delle fanciulle ad essere dotate. Infatti, morto il padre tale obbligo passava ai fratelli e in loro assenza alla madre, o comunque agli eredi del defunto.

Il discorso relativo alla dote rientra, però, nel più ampio ambito economico e in merito alle logiche patrimoniali anche il territorio cremasco – come gli altri territori all'epoca – testimonia, nel periodo preso in esame, una predilezione per la successione in linea maschile, nell'ottica, appunto, di mantenere il più possibile indiviso il patrimonio di famiglia. Per questo motivo, anche le famiglie cremasche fecero, dunque, uso della prassi testamentaria per regolare la successione patrimoniale, stabilendo, proprio tramite il testamento, l'esclusione della donna dai diritti ereditari, in virtù della dote da lei ricevuta in occasione, o in previsione, delle nozze. In alcuni casi, infatti, l'atto di dote compare all'interno dei documenti testamentari, proprio a conferma dell'idea che tale donazione fosse una sorta di risarcimento per la figlia esclusa dall'eredità paterna in forza di quella consuetudine nota come *exclusio propter dotem*, inserita di fatto negli stessi statuti comunali di Milano fin dal 1396, e largamente attestata anche a Crema e nel Cremasco.

In realtà, tale consuetudine era talmente diffusa che a Crema la troviamo praticata anche all'interno di comunità che, pur presenti sul territorio, venivano percepite come nuclei a sé stanti: è il caso della comunità ebraica locale. Crema infatti – come sottolinea l'Albini – si è sempre presentata come una “comunità aperta” raccogliendo al suo interno “persone che appartenevano a comunità che, anche se non lontane geograficamente, secondo le categorie di spazio e di confini di quei secoli, erano percepite e definite come *forestiere*”¹⁸.

La comunità ebraica presente nel Cremasco vive alla fine del Basso Medioevo un periodo di grande affermazione e sviluppo, offrendoci l'immagine di consuetudini e pratiche peculiari che rivelano, in realtà, una notevole affinità con gli usi cremaschi, proprio in merito alle questioni *matrimonio* e *dote*¹⁹. Tali affinità possono essere imputate anche all'apertura della stessa comunità ebraica locale che così lontana – come sottolinea la Stifani nel suo lavoro – “dall'immagine avvalorata da tanta parte della storiografia fino ad anni recenti di un mondo chiuso e ostinatamente concentrato su se stesso” subiva il fascino del mondo esterno a lei contingente²⁰.

In primo luogo, dunque, ravvisiamo anche all'interno della comunità ebraica locale una logica fondamentalmente patriarcale propensa ad alleanze matrimoniali, basate sullo “scambio di donne” e finalizzate alla propria affermazione sociale e proprio in tale prospettiva la dote veniva ad assumere un ruolo di primo piano²¹. Anche la società ebraica presente a Crema avviava, infatti,

et sup. manifestavit et confessus est huius et accepit
 dicto an dno sup. tibi decem trecentis quingenta
 ipi i petru marta In et p dote Isabete nepho ymo
 an dno filie xpo filij sui uxoris Termini filij ymo
 an molu et p cu terminu legitur dispensate die quodotio
 Januarij xpo pn et tradente ad maritum die sextidies diei
 mo Januarij xpo pn ut ibid dca an dno et na non
 moluis dicit ad munda justam: ac et huius ultra
 bona donata ipi dno Isabete et dicto an dno libras
 quingenta ipi donatas et p dono seu pti dono ymo
 dno Isabete datus ab ipi an dno. Quare dicit an
 moluis Insuper me not sup et recipi non et dicit
 dicit dno Isabete ut de et sup omni suo bono vech ut
 Insuper mihi not ^{pro ut} et eodem d Isabete vel ad huc aut
 cu dicit tibi reddet v respicit dicta dote ac tibi
 quingenta ipi donatas uti In omni casu et
 Exequendo ut de sic ut ob ut p p r

Ts Georgius O Pauli fugary archiepiscopus dno de bimbis
 an petrus de dulce et Inverdimus O petrus de cavaria
 p so not Insuper Comm d. biolchini notis In ca p m
 In rognu Insuper do Insuper ipi an dno Insuper In
 pluri potu et Cetera

M illo Insuper ~~an dno~~ Insuper die viciesima febray Car sicut d
 frat Opius de placentia puz ecclesie sen Insuper
 Cetera liberavit et absoluit ac et not Insuper Insuper et

1. Instrumentum 18 febbraio 1478, dote di Isabetta de Ferrari

o rafforzava, la propria ascesa sociale proprio in forza delle unioni matrimoniali. In merito alla questione della dote, le ordinanze dei rabbini – verrebbe da dire al pari delle leggi suntuarie²² – raccomandavano di non superare un certo limite, fissato in cento cinquanta ducati, là dove una dote media era di circa sessanta ducati²³. A volte, soprattutto nel caso delle famiglie ebrae più agiate, dato che i festeggiamenti erano per tradizione a carico della famiglia della sposa, le spese ad essi relative divenivano parte integrante della dote.

Riguardo al pagamento in ducati d'oro, è bene ricordare che, anche se nelle carte del notaio Matteo Bravio il Vecchio da me esaminate non ricorre spesso, l'uso di questa moneta non era monopolio esclusivo della comunità ebraica: l'utilizzo dei ducati era, infatti, al tempo una prassi abbastanza diffusa per effettuare lasciti importanti ed era, quindi, normale che per le elargizioni dotali, di norma di consistenza relativamente bassa, si usassero le lire – ossia le libbre – imperiali²⁴.

Inoltre, ritroviamo pienamente in vigore nella comunità ebraica anche la pratica della *restitutio dotis* prevista in caso di premorienza del marito, che “di là dall'essere un semplice atto dovuto in ossequio alla legge ebraica, era diventato un istituto con fisionomia giuridica vera e propria, perfettamente assorbito dal diritto romano e generalmente noto”²⁵.

La comunità ebraica appare dunque – in merito alla questione in oggetto – pienamente assimilata alle consuetudini sociali del territorio in cui è inserita, divenendo, a suo modo, riflesso della società cremasca che la accoglie.

3 – Le carte del notaio Matteo Bravio il Vecchio

Per analizzare, nello specifico, la prassi dotale a Crema nel Basso Medioevo, e più in particolare alla fine del XV secolo, mi sono avvalsa degli atti del notaio Matteo Bravio il Vecchio, attivo nella città di Crema dal 1468 al 1524. Il motivo della mia scelta è il fatto che di lui ci resta un vastissimo repertorio, attualmente conservato presso l'Archivio Storico di Lodi: Matteo Bravio è, probabilmente, il notaio di cui – per quel periodo storico – si è conservata, nel Cremasco, la maggior quantità di documenti. E' possibile utilizzare, per affrontare lo studio della documentazione, alcuni inventari, che però non sempre trovano corrispondenza nelle filze che raccolgono i documenti. Tra gli inventari, particolarmente interessante è quello del Salomoni, conservato presso la Biblioteca Comunale di Crema²⁶.

L'intero *corpus* di carte, oltre ad essere stato raccolto in modo spesso confuso e disordinato dallo stesso notaio, deve anche aver subito alcune perdite nel processo di archiviazione e conservazione a cui è stato sottoposto nel corso dei secoli; ciò nonostante, la quantità del materiale, per il periodo preso in esame, resta decisamente superiore a quella degli altri notai attivi sul territorio. Ho, dunque, operato a priori la scelta – quasi obbligata dalla vastità delle carte – di limitare lo studio dei testi ad un ristretto arco cronologico, delimitando la mia analisi agli anni compresi tra il 1475 e il 1495, con particolare attenzione alla prima metà del periodo scelto.

L'esame da me svolto sugli *strumenti* di materia dotale rogati da Bravio il Vecchio si è, preliminarmente, concentrato sui caratteri estrinseci e intrinseci, per poi passare ad uno studio specifico del testo.

Per quanto concerne la materia scrittoria, i documenti da me analizzati risultano tutti – prevedibilmente – realizzati su materiale cartaceo e, per la precisione, su fogli singoli di dimensioni tali (tipo un quaderno) da rendere molto agevole la manipolazione del documento in questione. Riguardo alla tecnica per ricevere la scrittura, non compaiono né rigatura, né marginatura, almeno non in modo evidente, poiché – di fatto – osservando le ordinate e regolari linee di scrittura si potrebbe presupporre l'utilizzo di tali strumenti.

Per quanto riguarda, invece, la scrittura, nei testi presi in esame non compaiono mani differenti: risulta, infatti, aver scritto, in modo più o meno ordinato, il solo notaio Bravio. Appaiono, però,

rimarcati, allo scopo di evidenziarli, i capoversi riguardanti l'inizio, con la datazione (*Millesimo*), e la parte conclusiva, con la citazione dei testimoni (*TE*): in entrambe i casi, infatti, le parole in questione presentano, al loro inizio, delle maiuscole più sviluppate, in senso verticale, rispetto al resto del testo²⁷. Riguardo, poi, al sistema abbreviativo, esso non evidenzia da parte del notaio usi inconsueti o particolari.

Sempre in merito alla scrittura, spesso le carte presentano delle correzioni: la maggior parte di esse sono state evidentemente fatte in corso di rogazione del documento, in quanto la correzione segue in modo lineare la cancellatura, effettuata su una o più parole tramite una semplice linea orizzontale. Si tratta essenzialmente delle cifre relative all'entità della dote, o al nome di uno dei soggetti. Anche nel caso in cui il documento risulti corretto a posteriori con un'aggiunta rispetto al testo – posta appunto tra una riga e l'altra – la grafia rimanda alla medesima mano e, quindi, al solo Bravio il Vecchio: questo dato non permette di supporre la presenza di eventuali collaboratori o assistenti, nonostante la diffusa prassi di avere un secondo notaio, nello svolgimento dell'attività.

A proposito, in generale, dell'attività notarile, sappiamo che – come è stata consuetudine anche fino al '700 – i notai tendevano a passarsi la professione di padre in figlio, dando luogo a vere dinastie. Nel caso specifico del notaio esaminato, l'attività è stata da lui portata avanti fino a circa i primi trenta anni del Cinquecento, quando troviamo attivo anche il figlio Giuliano Bravio, al quale è, poi, subentrato il nipote di Bravio il Vecchio, Matteo Bravio il Giovane.

Tornando alle carte di Matteo Bravio il Vecchio, alcune appartenenti alla stessa filza presentano il segno del rogatario. Si tratta di un segno distintivo e personale del notaio: un emblema complesso che richiama una sorta di croce greca potenziata, inscritta in un quadrato, nel quale determina quattro sezioni al cui interno figurano altrettanti punti; il quadrato contenente la croce poggia poi su un decoro di natura piramidale.

Passando ad un'analisi sui caratteri intrinseci, e ponendo quindi attenzione alla struttura e alla partizione del testo, nella carte dotali prese in esame ho potuto rilevare che non appaiono tracce del momento della *rogatio*, né si hanno notizie della minuta. Per quanto riguarda la *redactio in mundum*, ovvero la stesura formale – terza fase del processo formativo del documento privato²⁸ – si può con certezza rilevare il ricorso da parte di Bravio, ad un formulario, dal quale egli attinge evidentemente espressioni giuridiche e formule legali per rivestire gli appunti preliminari che costituivano la minuta: in tutte le carte analizzate troviamo espressioni ricorrenti e similari, se non addirittura identiche, che rimandano, infatti, ad un formulario fisso relativo sia, in generale, alla stesura di un documento, sia, nello specifico, alla materia dotale.

I documenti esaminati si aprono, nel protocollo²⁹, con la data cronica, mentre all'apertura del testo, o *tenor*, vengono indicati i nomi dei contraenti, di norma i padri o i nonni degli sposi, meno frequentemente gli stessi sposi.

L'entità della dote è generalmente indicata in libre imperiali³⁰ e costituisce l'*aestimatio* dei beni mobili e dotali della sposa. In alcuni casi il notaio dichiara che lo sposo, o chi riceve la dote per lui, si impegna a restituirla alla sposa, o ai suoi eredi, nel caso del proprio decesso³¹, oppure viene dichiarato che lo sposo offre alla donna una garanzia direttamente dai propri beni.

Talvolta, infine, vengono indicati i nomi dei testimoni e/o la data topica.

Naturalmente, al di là di ogni possibile generalizzazione, è bene ricordare che ogni documento è un testo a sé stante, di per sé ricco di dati e, quindi, informazioni e allo stesso tempo di originalità, soggetto a tanto possibili quanto frequenti variazioni rispetto alla norma sia nello specifico di ciascun notaio, sia più in generale della prassi dotale.

4 – La dote a Crema e nel Cremasco dalle carte di Matteo Bravio il Vecchio: vincoli di parentela tra i contraenti e gli sposi

Esaminare un documento originale significa partire dai dati in esso contenuti e avvalersene per ricostruire una realtà ormai lontana e per certi versi inaccessibile: i documenti sono, infatti, *residui di esistenze*, di tutte le esistenze dei personaggi coinvolti e/o attivi durante la rogazione. E' opportuno riflettere – come ammonisce Tabacco – sull'efficacia che lo strumento scritto, "utilizzato per definire diritti sulle cose e diritti sulle persone, dimostrò nel garantire un inquadramento spontaneo della società"³²; in quest'ottica i documenti notarili rappresentano per lo storico un valido spiraglio attraverso il quale ampliare la propria visuale sul passato e le carte del notaio Matteo Bravio il Vecchio sono state per me le tessere necessarie per formare un quadro sufficientemente chiaro, oltre che interessante, sulla specifica questione della dote nel Cremasco, da cui dedurre dati e trarre considerazioni utili.

Dai testi analizzati ho potuto constatare una discreta uniformità nei soggetti coinvolti nello scambio dei beni dotali e nei loro rapporti di parentela con gli sposi. Dalla maggior parte delle carte il donatore risulta, infatti, essere il padre della sposa, oppure il nonno, mentre il ricevente è quasi sempre il padre dello sposo, o lo sposo stesso. Un esempio a riguardo ci è offerto dall'*instrumentum* datato 7 maggio 1485, riguardante la dote di Comina Lanaro, sposa di Francesco Bertolotti. Nella carta si legge che i contraenti risultano essere i rispettivi padri dei giovani: Giovanni Lanaro, che versa la dote di 100 libre imperiali – di valore medio basso rispetto a quelle attestate dal notaio Bravio³³ – a Bertolotto Bertolotti³⁴.

Il matrimonio, come si legge nell'*instrumentum*, è molto recente rispetto all'accordo economico riguardante la dote di Comina, poiché precede di soli quattordici giorni la rogazione del documento³⁵. Vale la pena sottolineare, a riguardo, la presenza – in questa, come in tutte le carte da me esaminate – della formula fissa per indicare l'avvenuta celebrazione e ufficializzazione dell'unione: *disponsate... per verba tunc dicta*. Tale formula risale di fatto al XII-XIII secolo, momento in cui la promessa verbale pronunciata dalla coppia si precisa distinguendosi in formula per il fidanzamento, *verba de futuro*, e formula precipua per stringere il vincolo nuziale vero e proprio: si tratta appunto della promessa nota come *verba de presenti*³⁶.

In un altro caso, quale quello della dote di Augustina, figlia di Antonio Guerra de Anexio³⁷, riscontriamo che a versare la dote è sempre il padre della sposa, ma questa volta direttamente allo sposo Bertolotto, che il notaio precisa abitare a Madignano³⁸. Anche in questa transazione la somma risulta di 100 libre imperiali, ma, diversamente dalla carta precedentemente citata, riguardo alla dote di Augustina intercorre un lasso di tempo piuttosto elevato tra il matrimonio effettivo e l'avvenuta cessione della somma pattuita: il notaio, infatti, sottolinea che il matrimonio si è svolto ben sette anni prima rispetto alla rogazione del documento³⁹, facendo dunque presupporre un lungo e dilazionato pagamento rateale⁴⁰.

Tornando alla questione della figura dei contraenti, i dati rilevati confermerebbero, dunque, la prassi di combinare matrimoni pattuendo una dote che veniva elargita o promessa diverso tempo prima rispetto alle nozze vere e proprie, probabilmente in un periodo in cui gli sposi erano ancora bambini. Spesso accadeva così: era una consuetudine in parecchi territori, ma il fatto, ad esempio, che il contratto venisse stipulato dal nonno – fenomeno anch'esso diffuso – non sempre significa che la sposa fosse ancora bambina, o meglio, poteva esserlo ma non risultava per questo lontana dalle nozze, dato che le donne si sposavano anche molto giovani.

L'*instrumentum* relativo alla dote di Isabetta de Ferrari, nipote di *Magister* Domenico⁴¹ – molto interessante anche per altri dettagli su cui ritornerò in seguito – rivela, infatti, che la dote pagata dal nonno paterno della sposa – al padre dello sposo, *Magister* Nicola de Inzoli, è stata elargita in prossimità del matrimonio: nella carta datata 18 febbraio si dichiara, infatti, che Temino de Inzoli ha legittimamente sposato Isabetta il precedente 15 gennaio e che lei è stata poi condotta al

marito il 16 dello stesso mese, ossia il giorno seguente alle nozze⁴³. Quello che possiamo, quindi, dedurre dai vincoli di parentela dei contraenti con gli sposi – data la loro appartenenza a differenti generazioni – è il cospicuo divario d'età tra Temino e Isabetta. La sposa deve, infatti, essere stata molto più giovane del novello marito, e forse ancora bambina al momento degli accordi, ma le nozze sono state comunque stipulate. E' chiaro, dunque, che in questo caso non ci troviamo di fronte a una dote elargita diverso tempo prima della celebrazione del matrimonio e neppure di un pagamento rateale dilazionato nel tempo.

E probabilmente connesso alla giovane età della sposa un altro dato interessante: *Magister* Domenico de Ferrari dona, oltre a una dote già di per sé elevata di 350 libbre imperiali, anche una somma aggiuntiva di 50 libbre⁴⁴ e *Magister* Nicola de Inzoli si impegna a restituire tutto il complesso dotale a Isabetta o ai suoi eredi⁴⁵. Questo dato rende particolarmente interessante il documento per il fatto che, nonostante il problema della *restitutio dotis* si presentasse di frequente, nella maggior parte dei casi non era di semplice e immediata soluzione e, oltretutto, non sempre ne abbiamo traccia nel documento relativo alla donazione dotale. Presumibilmente in questo caso deve aver pesato, oltre all'evidente differenza d'età che poteva esporre Isabetta a una maggiore possibilità di vedovanza, anche l'entità complessiva dei beni dotali e il livello socio-economico a cui appartenevano le famiglie dei contraenti. Esso deve, infatti, essere stato piuttosto alto, come ci testimoniano *in primis* l'entità della dote nel suo complesso, poiché la somma erogata risulta decisamente notevole rispetto alla media di quelle documentate da Bravio, e poi anche i termini anteposti ai nomi di Domenico de Ferrari e Nicola de Inzoli, caso raro, tra le carte da me esaminate, che quindi non possiamo imputare a un'abitudine del notaio⁴⁶. Infine, un altro elemento che contribuisce a farci dedurre un livello socio-economico elevato è dato dal luogo di rogazione, ossia la cucina di un piano inferiore della casa di *Magister* Domenico de Ferrari: infatti, l'informazione che evidentemente ne ricaviamo è che la casa del nonno della sposa dovesse essere piuttosto grande e avere almeno due cucine⁴⁷, dato chiaramente non comune tra persone di umili o medie condizioni socio-economiche.

Connesso a questo documento sembrerebbe un altro relativo alla dote di Antonia, nipote di *Magister* Domenico de Ferrari e nuora di *Magister* Simone de Buzi⁴⁸. L'omonimia risulta troppo importante per pensare a una coincidenza: da entrambe le carte⁴⁹, infatti, Isabetta e Antonia risultano essere nipoti di un certo *Magister* Domenico de Ferrari, in quanto entrambe figlie del figlio Cristoforo. Ci troviamo evidentemente di fronte a due documenti relativi alle doti di due sorelle, dato, peraltro, avvalorato dalla considerevole e, come già sottolineato, poco consueta entità del donativo 400 libbre imperiali complessive per entrambe le doti.

Emerge un'altra curiosità riguardo alla dote di Antonia, il cui matrimonio con Giovanni Antonio è già avvenuto al momento della rogazione: risulta presente all'atto, in questo caso, anche il padre della sposa, Cristoforo, il quale appare aver richiesto la rogazione ed essere anche il procuratore di Domenico⁵⁰, mentre i due contraenti risultano comunque il nonno della sposa e il padre dello sposo, che sottolinea in modo preciso di aver ricevuto la somma "contata e riposta in due sacchi"⁵¹. La presenza alla rogazione della carta dotale relativa ad Antonia di entrambe gli uomini della famiglia e il fatto che Cristoforo, padre della sposa, oltre ad essere presente abbia di fatto richiesto lui la rogazione, ma che a pagare sia Domenico, ci attesta l'usanza in base alla quale essendo appunto il nonno ancora vivo risulta ancora lui il *pater familias* e, dunque, il padrone di tutti i beni familiari. In base alla ben nota prassi per cui i figli maschi ereditavano solo alla morte del padre, anche se di fatto già a loro volta coniugati e magari divenuti genitori, Cristoforo non è ancora il *pater familias* per Antonia e non è, quindi, in grado di dotare la figlia in quanto l'effettivo titolare dei beni e l'unico contraente possibile per la sposa è ancora il nonno Domenico.

Tornando all'utilizzo di *Magister* in relazione ad uno o entrambe i soggetti coinvolti nella rogazione, possiamo trarre una conferma della sua presenza in transazioni dotali di una certa entità economica, osservando anche l'*instrumentum* del 21 gennaio 1485, riguardante la dote di

200 libre imperiali di Maria, figlia di *Magister* Giacomo Manenti, abitante a Crema. La giovane risulta aver sposato Paolo de Tertino otto giorni prima della rogazione della carta, in cui si attesta che a ricevere il discreto donativo di 200 libre imperiali è Batino de Tertino, padre dello sposo. Dalla carta rileviamo anche l'esplicita precisazione del valore versato in *pecunia numerata*, ossia 120 libre imperiali, e di quello – *reliquum* – versato, invece, in *rebus mobilibus estimatis et apreciatibus*.

Riguardo alla presenza di *Magister*, dobbiamo, in realtà, precisare che laddove esso risultasse presente in un documento – diversamente dalla carta appena citata – era generalmente usato per entrambe i soggetti contraenti, dato che il livello economico-sociale delle famiglie coinvolte nel legame matrimoniale della novella coppia risultava essere tendenzialmente affine. Un'apparente eccezione, dunque, quella dell'*instrumentum* del 21 gennaio 1485, in cui *Magister* è attribuito dal notaio Bravio al solo al padre della sposa. Bisogna, però, considerare che una dote di 200 libre imperiali è sì elevata ma non notevole, come poteva, invece, essere quella dichiarata nelle due carte del 18 febbraio 1478 e del 13 dicembre 1479. Per questo motivo non possiamo in realtà parlare di eccezione e possiamo, dunque, ipotizzare la mescolanza tra due famiglie non proprio allo stesso livello: considerando la somma non risulta, quindi, strano il fatto che un soggetto definito *Magister*, ossia il padre di Maria Manenti, desse la propria figlia in moglie ad un uomo che non potesse vantare il suo stesso titolo.

4.1 – *La restitutio dotis, i pagamenti rateali e l'exclusio propter dotem*

Riguardo al problema della restituzione della dote ho potuto esaminare un documento di per sé molto interessante per il fatto che i contraenti appartengono alla comunità ebraica locale⁵². Si tratta dell'ingente dote di Lucrezia de Spira, del valore di 600 ducati d'oro⁵³. Il documento è stato rogato in occasione delle nozze, ma il pagamento della dote è iniziato ben cinque anni prima, probabilmente con una modalità rateale⁵⁴. Dal documento ricaviamo i natali della sposa, che risulta appartenere ad un'illustre casata, e, considerando che anche il marito, Salomone, presumibilmente apparteneva ad una prestigiosa famiglia⁵⁵, comprendiamo il motivo dell'ingente entità della dote⁵⁶. L'elemento interessante è dato dal fatto che il documento prevede la restituzione della dote⁵⁷: l'onere della *restitutio dotis* assumeva un rilievo particolare soprattutto per le famiglie più ricche che elargivano donazioni elevate come quella di Lucrezia – che evidentemente rispondeva ad una logica matrimoniale ben precisa volta a stringere un'importante alleanza proprio in forza della novella unione – perché, ovviamente, la loro restituzione avrebbe potuto comportare conseguenze gravose, pregiudicando anche l'eredità di eventuali figli nati dal matrimonio. Nel documento si ricava che lo sposo si impegna a rendere alla moglie l'intero valore della dote, in qualsiasi momento se ne fosse presentata la necessità. Considerati i natali, probabilmente Salomone ne aveva i mezzi, ma possiamo supporre che la natura strategica del matrimonio consentisse di escluderne un'eventuale restituzione, in quanto anche in caso di premorienza del marito, la moglie avrebbe probabilmente tratto maggiori vantaggi dal fatto di rimanere all'interno del nucleo familiare del coniuge, senza dunque richiedere la *restitutio dotis* che le avrebbe, invece, imposto un allontanamento e l'avrebbe appunto privata del mantenimento e di tutti gli agi connessi al suo ruolo di “vedova fedele”.

Il caso analizzato ci offre diversi spunti anche per attestare – come già visto – la predisposizione a pagamenti rateali delle doti. Per quanto riguarda Crema possiamo dedurre tale abitudine dai discreti, e talvolta elevati, intervalli di tempo intercorsi tra la celebrazione del matrimonio e la rogazione del documento, probabilmente avvenuta in occasione del saldo del dovuto. La rilevazione interessante è che tale prassi risulta seguita in modo pressoché generalizzato indipendentemente dall'importo in questione. Un primo esempio ci è dato proprio dalla già citata dote di Lucrezia de Spira, di cui si può appunto supporre una rateizzazione in cinque anni⁵⁸, ma un

altro documento specifico a riguardo è quello della dote di Margherita de Millio, documentata da Bravio il 14 novembre 1478. Si tratta di 130 libre imperiali: un'entità piuttosto comune se confrontata alle altre doti documentate dal notaio. Dalla carta ricaviamo che la somma è stata pagata da Venturino de Millio, padre della sposa, allo sposo Vanino de Taci, tre anni dopo le nozze⁵⁹. Il documento è stato rogato, come risulta, su richiesta della stessa Margherita e sancisce anche la restituzione dei beni – in base al formulario – *in omnem causam*.

Altro esempio di pagamento effettuato a considerevole distanza dalle nozze ci è offerto da un documento dell'anno precedente, il 1477, riguardante la dote di Bertolina de Taci⁶⁰. Dal testo ricaviamo che a pagare è Bono, padre della sposa, direttamente allo sposo Bernardo de Millio. Il matrimonio risulta essere stato stipulato cinque anni prima⁶¹, per cui – in base a quanto già detto – possiamo presupporre che nel 1477 si sia concluso il pagamento pattuito, di 150 libre⁶². Riguardo a questo documento emerge una curiosa coincidenza: il 5 gennaio dell'anno seguente il notaio Bravio il Vecchio ha steso un altro *instrumentum* dotale in cui compare sempre Bono de Taci, in qualità di padre della sposa. Si tratta in questo caso della dote di Antoniola, del valore di 130 libre imperiali, pagate allo sposo Bernardo de Bombelli. Potremmo pensare riguardo a Bono a un caso di omonimia, in quanto il nome appare di per sé comune, ma il documento risulta collocato nello stesso quaderno e a breve distanza dal precedente, facendo pensare che si tratti della stessa persona. L'enorme quantità di documenti in nostro possesso rogati da Matteo Bravio il Vecchio è, infatti, stata da lui raccolta in diversi quaderni in cui egli stesso ha indicato all'inizio l'arco cronologico. In realtà, però, lo stesso anno può risultare anche in quaderni differenti, in base alle differenti scansioni temporali scelte dal notaio: l'anno 1477 può, quindi, essere incluso in più di un quaderno rendendo molto difficile per noi lo spoglio cronologico dei vari documenti. Per questo motivo la vicinanza delle due carte potrebbe far pensare che si tratti della stessa persona e che, per un suo criterio di utilità pratica, il notaio abbia preferito raccogliere insieme documenti riguardanti la stessa famiglia.

Nell'*instrumentum* risalente al 1478 la dote dichiarata risulta di 130 libre, di poco, dunque, inferiore a quella che – se accettiamo l'idea che si tratti dello stesso uomo – Bono avrebbe previsto per l'altra figlia, ma appare più breve il lasso di tempo intercorso tra le nozze e il saldo del dovuto, ossia 11 mesi⁶³. In base a ciò possiamo, quindi, supporre il subentrare per Bono, nel 1478, di una maggiore disponibilità economica.

Il fatto che anche nel Cremasco il diritto di una fanciulla a essere dotata fosse una realtà evidentemente affermata e, in assenza del padre, tale obbligo passasse automaticamente al fratello – qualora ve ne fosse uno – o al parente maschio più prossimo ci è testimoniato dal documento relativo alla dote di Zoaneta, figlia di Boneto Calendo. La carta è datata 16 febbraio 1479 ed è successiva di dieci giorni rispetto alle nozze di Zoaneta con Iacobo de Zossano⁶⁴. Dal documento risulta che a pagare le 100 libre imperiali, a titolo di dote, sia stato il padre della sposa, Boneto, ma la richiesta di rogazione così come la dichiarazione della somma sono attribuite al fratello della sposa Guglielmino⁶⁵. L'*instrumentum* risulta, pertanto, doppiamente interessante: in *primis* esso conferma, infatti, il diritto di Zoaneta – e quindi di qualunque fanciulla – a essere dotata, indipendentemente che fosse il padre o qualcun altro della famiglia a farlo⁶⁶. In secondo luogo, il fatto che nel documento si attesti che a pagare sia il padre ma che l'entità della dote venga dichiarata dal fratello della sposa insieme al padre dello sposo⁶⁷ ci fa supporre che ci troviamo davanti a un esempio di *exclusio propter dotem*: Boneto deve, infatti, aver assegnato – finché era in vita o, comunque, presente in famiglia – la dote alla figlia Zoaneta, ma in sua assenza è stato poi il fratello Guglielmino a richiedere la rogazione del documento e a fare le veci del padre, figurando come uno dei contraenti. Chiedendo la rogazione, Guglielmino deve probabilmente essere stato mosso – oltre che dall'obbligo di dotare Zoaneta – anche dal personale interesse a sanzionare, in questo modo, la perdita di ogni diritto della sorella sull'eredità paterna, proprio in base al citato criterio che escludeva le figlie dall'asse ereditario in virtù della quota del patrimonio familiare da

esse ricevuta come dote in previsione delle loro nozze.

Un altro aspetto molto interessante del documento sulla dote di Zoaneta Calendo è che la carta rogata immediatamente dopo dal notaio Bravio attesta nuovamente Ghidino de Zossano tra i contraenti. Si tratta questa volta della dote di Maddalena, figlia di Ghidino; l'entità è di 100 libre imperiali, la stessa somma che il padre della sposa – in base al precedente documento – aveva appena ricevuto per il matrimonio del figlio Iacobo con Zoaneta. A pagare, in questo caso, è proprio Ghidino e a ricevere la dote è Polino, lo sposo di Maddalena. L'*instrumentum* è stato rogato lo stesso giorno di quello richiesto da Guglielmino Calendo, il 16 febbraio 1479, e il notaio Bravio sottolinea la quasi contemporaneità delle due rogazioni apostrofando Ghidino fin dalla prima volta che lo nomina come *dictus*⁶⁸ Le nozze tra Maddalena e Polino sono avvenute tre anni prima⁶⁹ e, considerata la contemporaneità dei documenti, risulta facile supporre che Ghidino abbia atteso di incassare la dote della nuora per elargire quella della figlia Maddalena: lo stesso valore medio basso confermerebbe, inoltre, per Ghidino un livello economico non particolarmente elevato, ragione per cui potrebbe essersi reso necessario per l'uomo l'incasso di una dote al fine di elargirne un'altra.

4.2 – Il credito pro dote e le garanzie per la donna

Aspetto interessante della questione dei beni dotali è quello relativo al credito *pro dote*. Si tratta di una sorta di garanzia che il marito offriva alla moglie stendendo un'ipoteca sui propri beni. Un esempio specifico in merito ci è dato dal documento, particolarmente interessante, rogato da Bravio in relazione alla dote di Comina Pasolo dell'entità di 70 libre imperiali. L'*instrumentum* è datato 18 settembre 1478: a elargire la dote è Petro, padre della sposa e a riceverla è lo sposo, Thomas Tole, entrambi di Montodine, paesino nel Cremasco⁷⁰. Considerando il valore della dote, che appare piuttosto basso⁷¹, è curioso il fatto che il matrimonio sia anteriore di quattordici anni rispetto al momento in cui viene rogato il documento⁷², su richiesta e alla presenza della stessa Comina⁷³. L'ipotesi di una rateizzazione di quel valore del donativo in un arco temporale così lungo risulta improbabile e dal testo sembra, in realtà, che l'importo sia già stato versato in passato. I due coniugi *de dictorum bonorum receptione* dichiarano, infatti, che i beni dotali sono in una lista *scripta et subscripta per Venerum de Veneris*: risulta, quindi, che la lista è stata precedentemente scritta e sottoscritta da un certo Venero de Veneri, che, in quella circostanza, ha rivestito probabilmente il ruolo di testimone⁷⁴. Thomas a distanza di quattordici anni decide di dare una garanzia alla moglie, volendone riconoscere la buona fede⁷⁵ e la *investe de omnibus suis bonis et cetera nomine pignoris dotis*. Investire, infatti, la propria moglie *nomine pignoris et consulti de omnibus suis bonis* era il modo consueto di garantirla tramite un'ipoteca sui propri beni⁷⁶. L'investitura poteva di per sé riguardare diversi tipi di transazione, per cui in base al formulario notarile il verbo investire era di norma seguito dall'indicazione relativa appunto al tipo di contratto in questione: nel caso in cui la carta riguardasse un affitto il verbo veniva, in-fatti, fatto seguire dalla locuzione *nomine locationis* oppure, nel caso in cui il notaio dovesse rogare una vendita, completava la formula con la locuzione *nomine emptionis* oppure *nomine venditionis*. Qualora, infine, venisse rogata – come nel caso trattato – la garanzia di una dote, il completamento della formula era, appunto, *nomine pignoris et consulti de omnibus suis bonis*: tale specificazione era, dunque, essenziale per capire la natura dell'atto in questione, anche se è peraltro vero che la prassi seguita dai vari notai non appare uniforme, per cui erano possibili diversi utilizzi del formulario e, in base a ciò, era anche possibile – come ad esempio nel caso di alcune carte di Bravio il Vecchio⁷⁷ – che ci si avvallesse del solo verbo senza ulteriori precisazioni.

Tornando al documento di Thomas e Comina, esso risulta, dunque, interessante proprio per questa esigenza dell'uomo di elargire un riconoscimento nei confronti della moglie: potrebbe sembrarci strano, considerata anche l'esigua entità della dote da lei ricevuta in occasione delle

nozze. In realtà, dobbiamo considerare che quattordici anni di matrimonio nella seconda metà del Quattrocento non erano affatto pochi, soprattutto se consideriamo l'elevato divario d'età tra i coniugi che assai di frequente nelle unioni esponeva le mogli molto presto – rispetto alla celebrazione delle nozze – alla condizione di vedovanza. Dopo tutti quegli anni Thomas deve, dunque, aver voluto, per suoi motivi anche affettivi, tributare un riconoscimento a Comina, che ha avuto al suo fianco per una così lunga parte della vita.

La stessa questione della garanzia offerta alla sposa nomine pignoris et consulti compare anche nel documento relativo alla dote di Zoaneta de Calendo, moglie di Iacobo de Zossano : Ghidino, infatti, padre dello sposo, ricevuta la dote investe appunto la nuora *nomine pignoris dotis et consulti*. Nel documento successivo rogato dal notaio Bravio nello stesso giorno, è, invece, la figlia di Ghidino, Maddalena de Zossano, a essere investita dal marito Polino de Bassi *de omnibus suis et rebus mobilibus et immobilibus nomine pignoris dotis et consulti*⁷⁹.

La garanzia – come detto – poteva, comunque, venire ufficializzata tramite il semplice verbo *investire*, sottintendendo, quindi, la formula *nomine pignoris dotis et consulti*, magari perché ritenuta superflua in un documento in cui comparivano comunque nel testo espliciti riferimenti alla materia dotale, oppure perché considerata implicita nel momento in cui ad essere investita era proprio la donna dotata. Numerosi sono i casi attestati a riguardo, ma tra le diverse carte, interessante risulta quella relativa alla dote di Antonia, figlia di Andrea Guerbiti, abitante a Crema, presso Porta Ombriano. *L'instrumentum* è datato 7 aprile 1483 e la sua particolarità è quella di certificare la cessione di una terra – da arare e coltivata a vite – proprio a titolo di dote, o meglio, come parte di essa, dato che al bene in questione viene aggiunta anche una somma in denaro.

Dalla carta leggiamo che la cessione viene effettuata dal fratello della sposa, Bernardo, allo sposo, Angelo, figlio di Giovanni Rocci. Si tratta del terreno – *petiam unam terre aratorie et vidate suis iuris perticarum trium et tabularum decem terre iacentis* – sito nella curia di Porta Ombriano nel territorio dei Sabbioni. Trattandosi di un appezzamento, vengono dichiarati anche i confini, da cui rileviamo che il terreno risulta adiacente alla proprietà della famiglia dello sposo⁸⁰. Angelo Rocci dichiara, dunque, su richiesta della fratello di Antonia – a lui legittimamente coniugata dal precedente mese di gennaio – di aver ricevuto il pezzo di terra a titolo di parte della dote della giovane. Ad esso è, infatti, stata aggiunta la somma complessiva di 74 libbre, 6 soldi e 8 denari imperiali⁸¹, di per sé interessante, poiché vengano, insolitamente, versate anche le unità inferiori della lira⁸²: questo ci permette di dedurre da parte di Bernardo un'esigua disponibilità di liquidi.

Su tutto il complesso dotale, costituito dunque dal terreno e dal denaro, Antonia riceve, infine, dal marito Angelo la garanzia mediante il ricorso alla specifica locuzione *investire de et super bonis suis et cetera*⁸³.


4.3 – L'aumento della dote e il caso del mantenimento

La dote è sempre stata un mezzo utilizzato dalle famiglie per rafforzare e ufficializzare la propria condizione sociale di fronte alla collettività. Per questo motivo i familiari dello sposo richiedevano alle famiglie delle spose doti che risultassero adeguate al proprio *status* e spesso ne chiedevano l'aumento dell'entità anche dopo la celebrazione effettiva del matrimonio: tale pratica risulta attestata anche per il Cremasco e anche negli atti di Bravio il Vecchio, oltre che in altri di diversi notai⁸⁴.

Un caso interessante ci è offerto dalla carta relativa alla dote di Margheritina, che richiede la rogazione del documento ed è presente all'atto. Si tratta di un *instrumentum* molto lungo, datato 23 gennaio 1478: a ricevere il donativo dotale è Pietro Petrini de Terno, mentre a pagare è Alovio Basso, tutore testamentario di Geremia, figlio ed erede di Carlo Cadalegni⁸⁵. Quest'ultimo risulta essere il primo marito della donna, evidentemente deceduto, dal quale gli obblighi relativi alla dote della vedova devono essere passati direttamente al figlio Geremia. Dalla carta ricaviamo che

a Petro sono state pagate da Alovisio *libras duecentas imperiales pro augmento dotis* e che il loro pagamento era stato previsto dallo stesso Carlo Cadalegni nel suo ultimo testamento⁸⁶: ci troviamo, quindi, di fronte ad un principio diverso da quello tipico dell'aumento della dote previsto dai familiari dello sposo per aumentare il proprio prestigio. Il marito deceduto di Margheritina deve, infatti, aver stabilito nel proprio testamento un incremento della dote nel caso si fosse presentata la necessità della sua restituzione. Nell'*instrumentum* si legge poi che Petro dichiara di aver ricevuto da Alovisio 600 libre imperiali prese *de pecuniis ipsius Ieremie et ad eum spectantibus e di riceverle pro dote et augmento dotis seu restitucione dotis ipsius domine Margheritine in et ex bonis dicti Caruli primi viri et mariti ipsius domine*. Al momento dell'elargizione dotale Carlo si è, dunque, impegnato a restituire anche le 200 libre considerate aggiuntive⁸⁷: secondo il marito, quindi, Margheritina doveva tornare in possesso della propria dote ma anche dell'aumento elargito in seguito.

La situazione si presenta, però, alquanto complessa: a prima vista potremmo pensare che Petro sia il nuovo marito, o promesso sposo, di Margheritina, soprattutto perché anche lui, a sua volta, offre alla donna la garanzia data dall'ipoteca sui propri beni⁸⁸, impegnandosi a restituire la somma complessiva, a lei o ai suoi eredi⁸⁹. Tuttavia, andando avanti nella lettura della carta scopriamo che *Petrus de Terno liberavit et absolvit Alovixium de Bassis ut tutorem Ieremie suprascripti [...]* *ab omni et singulo eo quod ipse Petrus petere et requirere poterat ab eo Alovixio dicto nomine et dicto Ieremia pro alimentis per ipsum Petrum*. Petro de Terno dichiara, dunque, di liberare Alovisio, in qualità di tutore di Geremia, da tutto ciò che egli stesso avrebbe potuto richiedere a titolo di alimenti: possiamo, dunque, dedurre da ciò il fatto che Petro fosse, in realtà, il figlio di Margheritina e che riscattando la dote della madre si sia impegnato a liberare da ogni obbligo di mantenimento il figlio del defunto marito di lei.



3. Esempio di segno distintivo del notaio M. Bravio il Vecchio

FONTI

Archivio storico civico di Lodi: *Fondo Notarile*, notaio Matteo Bravio il Vecchio
Racchetti Giuseppe, *Storia genealogica delle famiglie cremasche*, Biblioteca Comunale di Crema, MS/182, I-II, 1848-50

Salomoni Giuseppe, *Sommario delle cose più notabili contenute in 40 libri delle Parti e Provisioni della città di Crema. Comincia il 15 novembre 1449 e termina il 30 dicembre 1684*, Crema, 1684, mss. 180

NOTE

¹ In merito alla questione cfr. G. Albini, *Da castrum a città: Crema fra XII e XV secolo*, in "So-cietà e Storia", a. XI (1988), pp. 819-854.

² Sulla questione vd. il lavoro di E. Piacentini, *I Libri Provisionum del Comune di Crema durante i primi anni del dominio veneziano*, tesi di laurea discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (Corso di Laurea in Storia) dell'Università degli Studi di Milano, a.a. 1996-1997, relatore Prof. G. Albini.

³ E. Piacentini, *cit.*, p. 9.

⁴ G. Albini, *Da castrum a città (art. cit.)*, pp. 821-828.

⁵ A partire dal 18 ottobre 1335.

⁶ E. Piacentini, *cit.*, pp. 8-20.

⁷ Sulla storia di Crema vd. G. Albini, *Crema tra XII e XIV secolo: il quadro politico-istituzionale*, in *Crema nel Trecento. Conoscenza e controllo del territorio*, Crema, 2005, pp. 13-44 e *Crema e il Cremasco nel Medioevo: una comunità aperta*, in "Insula Fulcheria", Rassegna di studi e documentazioni di Crema e del Cremasco a cura del Museo Civico di Crema, numero XXXVI, dicembre 2006, pp. 41-50.

⁸ Il contratto matrimoniale venne ratificato il 23 febbraio del 1432.

⁹ Il matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti fu poi celebrato il 25 ottobre del 1441.

¹⁰ Buoso di Dovara fu signore prima di Soncino e poi di Cremona nel XIII secolo.

¹¹ Il notevole contratto di nozze di Anna e Filippino prevedeva, come dote della sposa, un elenco contenuto in una pergamena lunga ben due metri, tuttora custodita presso l'Archivio di Stato di Mantova.

¹² Vd. P. Freddi, *Rapporti tra Venezia e la nobiltà cremasca tra Quattrocento e Cinquecento*, in "Insula Fulcheria", Rassegna di studi e documentazioni di Crema e del Cremasco a cura del Museo Civico di Crema, numero XXXVI, dicembre 2006, pp. 141-152, in particolare pp. 141-142; G. Albini, *Da castrum a città, art. cit.*, pp. 821-828; E. Piacentini, *cit.*, pp. 8-20.

¹³ In merito alla questione sono stati utilizzati i dati rilevati da Umberto Castano, nel lavoro relativo alla sua tesi di laurea *Doti (e testamenti) negli atti di un notaio cremasco: Giacomo Robatti (1425-1472)*, discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (Corso di Laurea in Storia Medievale) dell'Università degli Studi di Milano, a.a. 1991-1992, relatore Prof. G. Soldi Rondinini.

¹⁴ Crema appartenne a Venezia fino al 1797, anno in cui fu occupata dai Francesi.

¹⁵ Valgano, in merito, i dati rilevati da Castano nel suo lavoro: "dal 1455 al 1470 il numero dei matrimoni variò da un massimo di 91 nel 1463 ad un minimo di 59 nell'anno successivo, mentre nel periodo dal 1425 al 1445 si ebbe la punta massima di atti di dote nel 1443 con 104 e la minima con 10 nel 1425", *cit.*, p. 48.

¹⁶ Fu, ad esempio disposta la quarantena per le persone provenienti dai centri esposti al contagio e successivamente la stessa quarantena fu estesa anche alle merci; vennero bandite le città risultate infette e furono diffuse norme di carattere igienico; cfr. U. Castano, *cit.*, pp. 69-79 e E. Piacentini, *cit.*

¹⁷ Nello specifico, il territorio cremasco fu colpito dalla peste tre volte nell'arco di tutto il XV secolo: nel 1438, nel 1452 e nel 1467.

¹⁸ G. Albini, *Crema e il Cremasco nel Medioevo (art. cit.)*, p. 50.

¹⁹ M. Stifani, *Aspetti e momenti della presenza ebraica a Crema nella seconda metà del Quattrocento*, in "Insula Fulcheria", Rassegna di studi e documentazioni di Crema e del Cremasco a cura del Museo Civico di Crema, numero XXXVI, dicembre 2006, pp. 111-140.

²⁰ M. Stifani, *La comunità ebraica di Crema nella seconda metà del Quattrocento dagli atti del notaio*

Matteo Bravio il Vecchio, tesi di laurea discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (Corso di Laurea in Lettere Moderne) dell'Università degli Studi di Milano, a.a. 2003-2004, relatore Prof. G. Albinì, p. 73.

²¹ M. Stifani, *art. cit.*, pp. 120-122.

²² Si tratta di provvedimenti legislativi, da sempre rivolti al generale contenimento del lusso; esistevano, in realtà, fin dall'epoca precristiana: la legislazione civile si era, infatti, già occupata di disciplinare le vesti e la loro ostentazione. Quelli sorti a partire dal 1420 erano, nello specifico, concepiti per stabilire un tetto massimo all'importo totale delle doti e, al loro interno, anche al peso del corredo previsto per il matrimonio.

²³ M. Stifani, *art. cit.*, pp. 120-122.

²⁴ Le lire erano divisibili in unità inferiori, quali soldi e denari. Riguardo alle misure di valore at-testate nel cremasco vd. F. Piantelli, *Folklore cremasco*, Crema, 1951.

²⁵ M. Stifani, *cit.*, p. 73.

²⁶ G. Salomoni, *Sommario delle cose più notabili contenute in 40 libri delle Parti e Provisioni della città di Crema. Comincia il 15 novembre 1449 e termina il 30 dicembre 1684*, Crema, 1684, mss. 180.

²⁷ Nel caso dell'inserimento dei testimoni, risultano egualmente sviluppate entrambe le lettere dell'abbreviazione *TE*.

²⁸ Riguardo al processo formativo del documento privato vd. A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma, 1979.

²⁹ Il protocollo costituisce la parte iniziale e introduttiva di un documento. Vd. A. Pratesi, *op. cit.*

³⁰ Una eccezione è data dalla dote di Lucrezia de Spira, una donna appartenente alla comunità ebraica locale, la cui dote è espressa in ducati d'oro (*Instrumentum* 18 maggio 1492).

³¹ Qualora il marito fosse morto, la moglie avrebbe, infatti, potuto utilizzare nuovamente la propria dote per contrarre un nuovo matrimonio.

³² G. Tabacco, *La genesi culturale del movimento comunale italiano*, in G. Albinì (a cura di), *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, Torino, 1998, pp. 27-42.

³³ Il valore medio da me rilevato è, infatti, sulle 130-150 libbre imperiali, ma ho comunque riscontrato diverse altre carte in cui viene dichiarato un valore di 100 libbre: vd., ad esempio, i due documenti rogati da Bravio, entrambe datati 16 febbraio 1479.

³⁴ Ricordiamo che per tutto il '400, '500 e '600 è stata una prassi estremamente diffusa quella di raddoppiare il nome dal cognome: vd. G. Racchetti, *Storia genealogica delle famiglie cremasche*, Biblioteca Comunale di Crema, MS/182, I-II, 1848-50 e F. S. Benvenuti, *Dizionario biografico cremasco*, Crema, 1888.

³⁵ Nel documento leggiamo: [...] *disponsate modo diebus quattuordecim proxime preteritis per verba tunc dicta*.

³⁶ Il mutuo contratto, noto come *verbum*, che sanciva l'unione in base alla reciproca promessa verbale da parte della coppia, vide, infatti, a partire dal XII secolo e più fermamente nel XIII, anche l'introduzione della sostanziale distinzione fra lo specifico contratto *verba de futuro* e quello *verba de presenti*. Il primo, implicando un impegno per l'avvenire rappresentava di fatto solo il fidanzamento, mentre il secondo, in base al quale i due fidanzati si scambiavano alla presenza di testimoni delle particolari formule come 'io prendo te in moglie' oppure 'io prendo te per marito', sanciva il matrimonio vero e proprio.

³⁷ *Instrumentum* 10 gennaio 1483.

³⁸ Nel documento leggiamo: [...] *habitor Madignani*.

³⁹ Nel documento leggiamo: [...] *per eum ut dixit per verba tunc dicta de presenti Augustine di-sponsate modo annis septem vel circa*.

⁴⁰ In merito ai pagamenti rateali si rimanda al § 4.1 di questa trattazione.

⁴¹ *Instrumentum* 18 febbraio 1478.

⁴² Nel documento leggiamo: *pro dote Isabete neptis ipsius magistri Dominici filie Cristofori filii sui*.

⁴³ Nel documento leggiamo: [...] *et per eum Teminum legitime disponsate die quinto decimo Ianuarii proxime preteriti et traducte ad maritum die sestodecimo dicti mensis Ianuarii proxime preteriti...*

⁴⁴ Nel documento leggiamo: [...] *magister Dominicus et magister Nicolaus dixerunt ad mutuam instantiam ac etiam habuisse ultra certa bona donata ipsi Isabete a dicto magistro Domi-nico libras quinquaginta imperiales donatas seu pro dono seu parte donorum ipsius domine Isabete ab ipso magistro Dominico*.

⁴⁵ Nel documento leggiamo: [...] (Nicolaus) *promisitque mihi notario stipulanti ut supra quod eidem domine Isabete vel eius heredi aut cui dederit libere reddet et retinet dictam dotem ec libras quinquaginta imperiales donatas ut supra in omnem causam et cetera...*

⁴⁶ Ho, infatti, trovato lo stesso appellativo in pochi altri documenti, di cui uno, peraltro, tratta della stessa persona (cfr. *Instrumentum* 13 dicembre 1479).

⁴⁷ Nel documento leggiamo: [...] in terra Creme in coquina inferiori domus habitacionis ipsius magistri Dominici sita in vicina Platee Porte Ripalte Creme.

⁴⁸ *Instrumentum* 13 dicembre 1479: [...] *pro dote Antonie predictae nurus ipsius magistri Simonis et uxoris*

Iohannisantonii filie ipsius magistri Simonis et per ipsum Iohannemantonium hunc di-sponsate iam epdemodis tribus...

⁴⁹ *Instrumentum* 18 febbraio 1478 e *Instrumentum* 13 dicembre 1479.

⁵⁰ Nel documento leggiamo: [...] *ad requisicionem Christofori filii et ut procuratoris magistri Dominici de Ferrariis...*

⁵¹ Nel documento leggiamo: [...] *in summa peccunia ut dixerunt contrahentes numerata et deinde posita in ipsis saculis...*

⁵² *Instrumentum* 18 maggio 1492.

⁵³ È opportuno ricordare che le ordinanze dei rabbini raccomandavano di non superare per le doti il limite fissato in 150 ducati e che una dote media era del valore di circa 60 ducati.

⁵⁴ Nel documento leggiamo: [...] *confessus et protestatus fuit se usque de anno millesimo qua-dringentesimo octuagesimo septimo proximo praeterito habuisse et recepisse a Viviano quondam Samuelis ebrei de Spira, de Alemania, nunc habitatore in Apulia, dante et solvente nomine et oc-caxione dotis ipsius domine Lucretie filie sue, sponse et uxoris ipsius magistri Salomonis – et per ipsum, ut ibi asseruit anullo ac per verba tunc dicta, de praesenti legitime disponsate – ducatos sexcentos auri in peccunia numerata.*

⁵⁵ Salomone era presumibilmente figlio di un banchiere di Mantova e discendente della prestigiosa famiglia dei Galli da Vigevano.

⁵⁶ Riguardo alle origini familiari dei due sposi mi sono basata sui risultati dell'indagine svolta da Michela Stifani nel suo lavoro sulla comunità ebraica cremasca, per il quale ha affrontato e analizzato lo stesso documento da me esaminato: vd. M. Stifani, cit., pp. 69-70.

⁵⁷ Nel documento leggiamo: [...] *promittens, sub obligatione sui et omnium et singulorum honorum, rerum, praesentium et futuro rum, mihi notario stipulanti et recipienti nomine dicte mu-liebri, et per me notarium ipsi mulieri, quod ipsi domine Lucretie heredi, et cui dederat, solvet, dabit, reddet et restituet dictam dotem in omnem casum, tempus et eventum dicte dotis petende, exigende et restituende, cum omni damno, dispensa expensa et interesse proinde patiendi et substinendo..*

⁵⁸ Dal 1487 al 1492.

⁵⁹ Nel documento leggiamo: [...] *pro dote et nomine dotis ipsius Margarite sponse et uxoris sue et per eum legitime disponsate modo sunt anni tres vel circa...*

⁶⁰ *Instrumentum* 8 marzo 1477.

⁶¹ Nel documento leggiamo: [...] *pro dote et nomine dotis dicte Bertoline sponse et uxoris dicti Bernardi et per eum legitime disponsate modo sunt anni quinque...*

⁶² L'entità della dote risulta nella media rispetto a quelle attestate dal notaio Bravio.

⁶³ Nel documento leggiamo: *Et hoc in dote pro dote et nomine et causa dotis dicte Antoniole sponse et uxoris ipsius Bernardi et per eum legitime disponsate modo sunt menses undecim vel circa...*

⁶⁴ Nel documento leggiamo: [...] *in et pro dote dicte Zoanete uxoris Iacobi filii ipsius Ghidini et per eum legitime disponsate modo sunt dies decem...*

⁶⁵ Nel documento leggiamo: [...] *ad instantiam Guielmini filii Boneti Calendi [...] confessus fuit habuisse a dicto Boneto dante et solvente in et pro dote dicte Zoanete...*

⁶⁶ E' opportuno ricordare, che la dote – fin dalle origini di tale prassi – poteva essere elargita anche da persona estranea al nucleo familiare, ma è, tuttavia, difficile che nei ceti bassi o anche medi della popolazione – soprattutto in un piccolo centro come quello di Crema – un estraneo si accollasse l'onere di una dote.

⁶⁷ Nel documento leggiamo: [...] *ut ibidem ipsi Ghidinus et Guielminus dixerunt libras centum imperiales in tot bonis mobilibus dotalibus estimati et apreciatis.*

⁶⁸ Nel documento leggiamo: [...] *ad requisicionem dicti Ghidini...*

⁶⁹ Nel documento leggiamo: [...] *per eum legitime disponsate iam annis tribus proxime preteri-tis...*

⁷⁰ Nel documento leggiamo: [...] *pro dote et occaxione et nomine dotis Comine filie dicti Petri et uxoris dicti Thome...*

⁷¹ L'entità è inferiore rispetto alla media di quelle rilevate, ma è comunque di un valore riscontrabile in diversi documenti del notaio: cfr., ad esempio, due carte dell'aprile del 1485 attestanti la medesima entità, *Instrumentum* 21 aprile 1485 (dote di Olivia, figlia di Bertolo) e *Instrumentum* 26 aprile 1485 (dote di Bertolina, figlia di Bertolino).

⁷² Nel documento leggiamo: [...] *per eum legitime desponsatam modo sunt anni quatuordecim proxime ellapsi...*

⁷³ Nel documento leggiamo: [...] *ad instantiam suprascripte Comine presentis et stipulantis...*

⁷⁴ Vd. § 4.4; cfr. F. S. Benvenuti, op. cit.

⁷⁵ Nel documento leggiamo: *Ibi modo suprascriptus Thomas volens agnoscere bonam fidem et cetera omni meliori modo...*

⁷⁶ U. Castano, cit., pp. 22-24.

⁷⁷ Vd., ad esempio, l'*instrumentum* 7 aprile 1483.

⁷⁸ *Instrumentum* 16 febbraio 1479.

⁷⁹ Nel documento leggiamo: *Quare ipsum Ghidinum et me notarium stipulantem et recipientem nomine dicte domine et per ipsum Ghidinum et me notarium ipsam dominam et item ipsam domi-nam investivit de omnibus suis bonis et rebus mobillibus et immobillibus nomine pignoris dotis et consulti et cetera... .*

⁸⁰ Nel documento leggiamo: [...] *(terra) cui est a mane de Schiavirus et in parte de Roxiis a me-ridie de Cimalovis a sero Micaelis de Spoldis a monte de Schiavinus... .*

⁸¹ Nel documento leggiamo: *Agnolus ad requisitione suprascripti Bernardi stipulantis confessus est habuisse ultra ipsam petiam terre tot res mobilles dotales estimata et cetera quae ascenderunt libras septuaginta quattuor soldos sex et denarios octo imperiales.*

⁸² Soldi e denaro erano unità inferiori della lira: una lira equivaleva, infatti, a 20 soldi e un soldo a 12 denari. Riguardo alle misure di valore attestate nel cremasco vd. F. Piantelli, op. cit.

⁸³ Nel documento leggiamo: *ipse Agnolus investivit dictam Antoniam presentem et stipulantem de et super bonis suis et cetera pro summa suprascripta occaxione et nomine dotis.*

⁸⁴ Cfr. i risultati ottenuti da Castano nel suo lavoro su Crema: U. Castano, cit., pp. 54-56.

⁸⁵ Sulla famiglia Cadalegni vd. G. Racchetti, op. cit., I.

⁸⁶ Nel documento leggiamo: [...] *libras ducentas imperiales pro aumento dotis ipsius domine facto per dictum quondam Carulum in dicto et ultimo testamento....*

⁸⁷ Nel documento leggiamo: [...] *se de restituendo obligavit in casu ipsius exigende dotis com-putatis suprascriptis libris ducentis de quibus supra... .*

⁸⁸ Nel documento leggiamo: *Ipse Petrus investivit dictam dominam presentem et recipientem nomine pignoris dotis et consulti... .*

⁸⁹ Nel documento leggiamo: [...] *obligando eidem bona sua et cetera de restituendo eidem et heredibus suis dictam dotem cum omni damno... .*

BIBLIOGRAFIA

Albini Giuliana, *Da castrum a città: Crema fra XII e XV secolo*, in “Società e Storia”, a. XI (1988), pp. 819-854

Albini Giuliana, *Crema tra XII e XIV secolo: il quadro politico-istituzionale*, in *Crema nel Trecento. Conoscenza e controllo del territorio*, Crema, 2005, pp. 13-44

Albini Giuliana, *Crema e il Cremasco nel Medioevo: una comunità aperta*, in “Insula Fulcheria”, Rassegna di studi e documentazioni di Crema e del Cremasco a cura del Museo Civico di Crema, numero XXXVI, dicembre 2006, pp. 41-50

Benvenuti Francesco Sforza, *Dizionario biografico cremasco*, Crema, 1888

Castano Umberto, *Doti (e testamenti) negli atti di un notaio cremasco: Giacomo Robatti (1425-1472)*, tesi di laurea discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (Corso di Laurea in Storia Medievale) dell’Università degli Studi di Milano, a.a. 1991-1992, relatore Prof. G. Soldi Rondinini

Freddi Piergiorgio, *Rapporti tra Venezia e la nobiltà cremasca tra Quattrocento e Cinquecento*, in “Insula Fulcheria”, Rassegna di studi e documentazioni di Crema e del Cremasco a cura del Museo Civico di Crema, numero XXXVI, dicembre 2006, pp. 141-152

Piacentini Elena, *I Libri Provisionum del Comune di Crema durante i primi anni del dominio veneziano*, tesi di laurea discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (Corso di Laurea in Storia) dell’Università degli Studi di Milano, a.a. 1996-1997, relatore Prof. G. Albini

Piantelli Francesco, *Folklore cremasco*, Crema, 1951

Pratesi Alessandro, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma, 1979

Stifani Michela, *La comunità ebraica di Crema nella seconda metà del Quattrocento dagli atti del notaio Matteo Bravio il Vecchio*, tesi di laurea discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (Corso di Laurea in Lettere Moderne) dell’Università degli Studi di Milano, a.a. 2003-2004, relatore Prof. G. Albini

Stifani Michela, *Aspetti e momenti della presenza ebraica a Crema nella seconda metà del Quattrocento*, in “Insula Fulcheria”, Rassegna di studi e documentazioni di Crema e del Cremasco a cura del Museo Civico di Crema, numero XXXVI, dicembre 2006, pp. 111-140

Tabacco Giovanni, *La genesi culturale del movimento comunale italiano*, in G. Albini (a cura di), *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, Torino, 1998, pp. 27-42